

Associazione "NOI, NATI NEI MITICI ANNI 60"

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - COSTITUZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione di promozione sociale denominata NOI, NATI NEI MITICI ANNI 60 con sede in Oleggio, via San Bartolomeo,10, di seguito detta associazione.

Articolo 2 - FINALITÀ

L'associazione ha scopi culturali e ricreativi. Essa è apolitica e apartitica.

L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta.

Articolo 3 - SOCI

Sono soci quelli che sottoscrivono l'Atto Costitutivo e quelli che fanno richiesta di adesione all'associazione purché nati tra il 1 gennaio 1960 e il 31 dicembre 1969 e la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

I soci si distinguono in:

- a) Soci Ordinari;
- b) Soci Sostenitori;
- d) Soci Onorari

I Soci Ordinari sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita dell' Associazione.

Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa annuale;
- morte;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. In questo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

L'attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata in forma gratuita.

Articolo 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Articolo 5 - ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei revisori dei conti

Articolo 6 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 15 e 16.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui al successivo articolo 15;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione.

Articolo 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da 14 membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla convocazione.

In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- nominare il Segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

Articolo 8 - PRESIDENTE

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6 e 7 ai rispettivi comma 4.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte da un Vicepresidente anch'esso eletto come dal precedente comma 1.

Articolo 9 – SEGRETARIO E TESORIERE

Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

Il Tesoriere:

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;

Articolo 10 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Articolo 11 - DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno la durata di 2 anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del periodo decadono allo scadere dello stesso.

Articolo 12 - RISORSE ECONOMICHE

Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

Articolo 13 - QUOTA SOCIALE

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 14 - BILANCIO

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto; .

Articolo 15 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Articolo 16 - SCIOGLIMENTO

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati; Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

Articolo 17 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.



MARCA DA BOLLO

Ministero dell'Economia e delle Finanze

€14,62

genzia entrate

QUATTORDICI/62

00020878 00006806 WOKV8001
 00009879 14/10/2009 16:26:16
 0001-00009 3355181084500656
 IDENTIFICATIVO : 01081453432459

0 1 08 145343 245 9



MARCA DA BOLLO

Ministero dell'Economia e delle Finanze


€14,62

genzia entrate

QUATTORDICI/62

00020878 00006806 WOKV8001
 00009877 14/10/2009 16:23:07
 0001-00009 896078600688F441
 IDENTIFICATIVO : 01081453432471

0 1 08 145343 247 1



MARCA DA BOLLO

Ministero dell'Economia e delle Finanze

€14,62

genzia entrate

QUATTORDICI/62

00020878 00006806 WOKV8001
 00009880 14/10/2009 16:26:20
 0001-00009 27E6C60801C9879F
 IDENTIFICATIVO : 01081453432447

0 1 08 145343 244 7

